

 Federazione Nazionale degli Ordini della Professione di Ostetrica
Piazza Tarquinia 5/d
00183 Roma
Codice Fiscale 80181890585

NORME ASSUNTIVE E TARIFFARIE
LOTTO 2

Premesse

- La Società, a seguito della procedura aperta indetta dalla Federazione Nazionale degli Ordini della Professione di Ostetrica (di seguito per semplicità anche FNOPO), è risultata aggiudicataria dei servizi di cui al LOTTO 2 – ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE
- La FNOPO ha esaminato favorevolmente il contenuto dell'offerta proposta dalla Società in regime di polizza collettiva ad adesione a favore di tutte/i le/gli Ostetriche/i iscritte/i all'Albo presso uno degli Ordini Professionali delle Ostetriche (di seguito anche per brevità OPO) che avranno aderito alla polizza convenzione.
- Le condizioni di assicurazione che regolamentano i rapporti tra la Società e gli assicurati, e che avranno valore tra le parti, sono riportate nel *Capitolato speciale Lotto 2 – ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE* e dovranno essere integralmente recepite nella documentazione predisposta in conformità alla normativa IVASS.

Gestione della Convenzione

La FNOPO dichiara di aver affidato, ai sensi del d.lgs. n. 209/2005, la gestione dei contratti assicurativi alla Società di Brokeraggio assicurativo Aon SpA, con sede legale in Milano, Via A. Ponti n. 8/10, iscritta al RUI – Sezione B – con il n. B000117871, Broker incaricato ai sensi del decreto di cui sopra.

Di conseguenza tutti i rapporti inerenti alle assicurazioni affidate con la presente procedura saranno svolti esclusivamente per conto della Contraente dalla Aon SpA.

Ogni pagamento dei premi verrà effettuato dalla FNOPO al Broker e sarà considerato a tutti gli effetti come effettuato alla/e Compagnia/e, a norma dell'art. 1901 c.c.; ogni comunicazione fatta dal Broker nel nome e per conto del Contraente/Assicurato alla/e Compagnia/e si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato. Parimenti ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla/e Compagnia/e.

In ragione di detta gestione, al Broker dovranno essere corrisposte, ad esclusivo carico della/e delegataria/e e della/e eventuale/i compagnia/e coassicuratrice/i, le provvigioni nella misura pari al: 10 (DIECI)% del premio imponibile.

Tale remunerazione è parte dell'aliquota riconosciuta dall'Impresa alla propria rete di vendita diretta (ipotesi di spesa o caricamento per oneri distributivi) e non rappresenta un costo aggiuntivo per l'Amministrazione aggiudicatrice

L'impresa si impegna a fornire tempestivamente, con cadenza predefinita e per il tramite del broker, l'elenco delle adesioni effettivamente pervenute, al fine di consentire alla FNOPO e ai singoli Ordini territoriali di effettuare le verifiche relative all'ottemperanza dell'obbligo da parte degli Iscritti.

Modalità di adesione

Ogni Ostetrica/o che intenda avvalersi della Polizza Collettiva dovrà versare il Contributo con finalità assicurativa alla FNOPO.

Si precisa che la possibilità di avvalersi della Polizza Collettiva è riservata a tutte/i le/gli Ostetriche/i iscritte/i all'Albo **presso uno degli Ordini Professionali delle Ostetriche (di seguito anche per brevità OPO) che avranno aderito alla polizza convenzione e che rivestiranno il ruolo di Contraente della Polizza Collettiva dell'Ordine, come meglio precisato nel Disciplinare.**

Il testo del Capitolato non potrà essere modificato, fatte salve le varianti previste e fatto salvo quanto indicato all'art.1.9 – Clausola di revisione contrattuale – del Disciplinare.

Le eventuali modifiche apportate avranno effetto unicamente per le adesioni successive alla modifica intervenuta e per i rinnovi contrattuali ad essa successivi, fatte salve le interpretazioni estensive di norme contrattuali, che avranno effetto immediato e retroattivo anche senza specifica pattuizione tra Società e Contraente.

Norme Tariffarie e Assuntive

Fermo quanto previsto dal Capitolato Speciale si precisa che saranno oggetto di specifico accordo tra le parti le modalità di emissione dei Certificati che attestino la qualifica di Assicurato in capo all'Ostetrica/o che abbia provveduto, nei termini e con le modalità previste, al versamento del Contributo con finalità assicurativa.

Il premio per singola adesione che la Federazione dovrà versare alla Società sarà pari a quanto previsto nella tabella che segue, al quale sarà applicato il ribasso offerto:

Ipotesi	Base d'asta
Assicurazione Tutela Legale dell'Ostetrica/o	Euro 120,00 (euro centoventi/00)

Gestione Sinistri

L'aggiudicatario dovrà garantire assistenza nelle varie fasi di trattazione dei sinistri con le modalità confacenti ad ogni tipologia di rischio, in modo da giungere nel minor tempo possibile ad una soddisfacente liquidazione.

In particolare, dovrà essere consentito alla FNOPO e al Broker incaricato l'accesso ai dati e alle informazioni inerenti i sinistri, in stretta relazione con la Società e con i soggetti da questi incaricati (liquidatori, periti, loss adjuster etc.)

La Società è tenuta a fornire alla FNOPO tramite il broker, ogni 3 mesi o, su richiesta della FNOPO entro 7 giorni lavorativi dalla richiesta, la statistica certificata inerente l'andamento della polizza dalla quale risultino le seguenti informazioni minime

Numero sinistro attribuito dalla Società

Danneggiato
Data accadimento
Data richiesta di risarcimento
Data denuncia
Descrizione evento (campo libero)
Codice sinistro (codice attività da elaborare, ad esempio “Consulenza”, “Progettazione” etc...)
Importo reclamato (se conosciuto)
Importo riservato dalla Compagnia
Importo spese dei fiduciari (legale, perito etc) riservate
Importo spese dei fiduciari (legale, perito etc.) pagate
Importo liquidato sinistro
Totale pagato Totale riservato
Data di chiusura (senza seguito o data liquidazione) Data di ultima riservazione

Aspetti di Comunicazione

La Società, nei limiti di quanto previsto dalla presente Convenzione, autorizza la FNOPO a promuoverne la diffusione presso le/gli Ostetriche/i, anche per il tramite degli Ordini territoriali.

Tutela dei Marchi

Ciascuna Parte permetterà all'altra l'utilizzo del proprio marchio per finalità esclusivamente collegate all'iniziativa di cui alla presente Convenzione. In ogni caso tale utilizzo dovrà essere preventivamente autorizzato per iscritto da ciascuna parte.

Resta comunque sin d'ora inteso che su tutta la documentazione di carattere assicurativo comparirà unicamente il marchio della Società quale unico soggetto titolare dei rapporti assicurativi.

E' fatto divieto a ciascuna parte di utilizzare il marchio dell'altra parte per attività e finalità che esulino dalla presente Convenzione.

Rinvio

Per quanto non stabilito dalla presente Convenzione, valgono le norme previste nelle Condizioni di assicurazione contenute nel Set informativo e le norme del Codice Civile e della normativa primaria e secondaria di settore applicabile alla Convenzione.

Riservatezza

Le Parti si impegnano ad utilizzare le informazioni riservate esclusivamente per le finalità in premessa e ad adottare tutte le misure necessarie a mantenere la più assoluta riservatezza in merito alle informazioni e ai dati ricevuti, dichiarandosi responsabili, a tale proposito, anche del comportamento del personale dipendente del quale si avvalgano per l'esecuzione delle attività richieste dall'accordo.

Privacy

Le Parti garantiscono il rispetto delle norme di legge applicabili al trattamento dei dati personali. In particolare le Parti assicurano il rispetto delle norme contenute nel decreto legislativo 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e nel Regolamento UE n. 679 del 2016 in materia di protezione dei dati personali, applicabile dal 25 maggio 2018.

I dati e le informazioni raccolti durante lo svolgimento del contratto in oggetto sono trattati per le finalità sottese allo stesso, in modo da garantirne la disponibilità, l'integrità e la riservatezza. I trattamenti avvengono soltanto per mezzo di personale autorizzato, attraverso strumenti manuali, informatici e telematici atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.

Sarà onere delle Parti del contratto garantire ordinaria diligenza al fine di evitare l'uso o la diffusione non autorizzati dei dati.

A tal proposito ciascuna parte ha definito le proprie misure di sicurezza ed effettua regolarmente l'analisi dei rischi privacy, i cui report sono messi a disposizione reciproca. In caso di violazione dei dati, ciascuna parte del presente contratto è tenuta a dare necessaria informazione alle Autorità di controllo o alle persone a cui si riferiscono i dati violati, nei casi e con le modalità previste, nell'ambito di propria responsabilità.

Inoltre, le Parti si impegnano a collaborare per fornire adeguata assistenza reciproca nel caso in cui gli interessati i cui dati possono essere trattati, presentino richieste per l'esercizio dei relativi diritti in materia di privacy.

Nei casi in cui, per lo svolgimento dell'attività fosse necessario trattare informazioni e dati personali di terzi, spetta ad Aon garantire la comunicazione delle informazioni previste dalla normativa a tutela dell'interessato, in qualità di autonomo Titolare del trattamento. Qualora tale comunicazione di informazioni e dati personali di terzi richieda il consenso degli interessati, sarà cura di Aon procurare tale consenso in modo da consentire il corretto esercizio dell'attività oggetto del contratto da parte della Società, quale di autonomo Titolare del trattamento

Foro Competente

Le Parti convengono che per qualsiasi controversia inerente l'interpretazione e l'esecuzione della presente convenzione è competente il Foro di Roma.

Firma per accettazione

L'Aggiudicatario.....